

Comune di Bonate Sotto

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

Rep.

SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 2 STRUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DELLE

VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 CDS (LIMITE DI VELOCITA') E LA

GESTIONE DEI RELATIVI VERBALI.

TRIENNIO 2023/2026

CON OPZIONE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI TRE ANNI.

Codice CIG:

L'anno il giorno del mese di presso l'ufficio della residenza

COMUNALE sita in Piazza Duca D'AOSTA, 1, avanti a me Dott. Agrò Marco Giuseppe, segretario del Comune di Bonate Sotto, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

La Sig.ra nata a il la quale interviene nella sua qualità di responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Locale – Comune di Bonate Sotto e Bonate Sopra, C.F. 82000620169 Partita IVA 01418900161, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusto decreto sindacale n. 6 del 1° luglio 2021 domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in BONATE SOTTO alla P.zza Duca d'Aosta, 1 - 24040 Bonate Sotto (BG)

e

Il Sig. nato a () il , codice fiscale ZZLVGN55T68A163P il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Partita IVA , domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa sita in

() in Via , .

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che determinazione registro generale n. del , esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto, ed è stata indetta la gara con procedura aperta in modalità elettronica a mezzo Centrale Unica di Committenza area vasta Brescia per l'Affidamento del servizio di noleggio di n. 2 strumenti per l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 142 CDS (limite di velocità) e la gestione dei relativi verbali", mediante procedura europea di gara aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria ai sensi degli art. 35 e 60 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni avvalendosi del criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo;

- che con determinazione Reg. Gen. del della CUC di Brescia la procedura veniva provvisoriamente aggiudicata alla Società con sede in () Via , - che si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio applicando lo sconto del % (virgola per cento) sull'importo a base di gara, per netti € .=(/) oltre IVA di legge;

- che con determinazione Reg. Gen. n. del , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

- che nei confronti dei rappresentanti legali non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- che in data 4 agosto 2021 la CUC di Brescia ha inoltrato richiesta di nulla osta antimafia da rilasciarsi a cura del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.Lgs 6 settembre 2011 n 159 mediante il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. Il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 che consente di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza di informazione antimafia. La stazione appaltante recederà dallo stesso qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- le parti, come da dichiarazioni conservate agli atti, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1)

Il Comune di Bonate Sotto concede ed affida all'Appaltatore che accetta senza riserva alcuna l'appalto per l'esecuzione del "Servizio di noleggio di n. 2 strumenti per l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 142 CDS (limite di velocità) e la gestione dei relativi verbali. Triennio 2023/2026 con opzione di ripetizione del servizio per ulteriori tre anni" come da Capitolato Speciale d'Appalto conosciuto ed accettato,

nonché alle condizioni offerte in sede di gara e risultanti dalla documentazione tecnica ed economica conservata agli atti del Comune. Nell'appalto sono comprese le prestazioni aggiuntive e le migliorie analiticamente descritte nell'offerta tecnica parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegata;

ARTICOLO 2)

La durata del servizio è di anni tre con decorrenza dal e termine al . Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori trentasei mesi e così dal al come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 3)

Il corrispettivo per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali posti a carico dell'appaltatore è determinato in via preventiva in € . = oltre IVA per il servizio di noleggio di n. 2 rilevatori di velocità (prezzo unitario mensile di € cad. = oltre IVA moltiplicato per n. 36 mesi moltiplicato per n. 2 rilevatori) e in via preventiva in € . = oltre IVA per il servizio di gestione ordinaria dei verbali (prezzo unitario di € cad. = oltre IVA moltiplicato per n. 20.000 verbali). Il numero dei verbali che si basa su rilevazioni statistiche in possesso del comune, ha valore presuntivo e non è da intendersi impegnativo per i Comuni potendo subire variazioni legate al normale andamento del servizio. L'Appaltatore sarà tenuto ad adeguare la consistenza globale del servizio in relazione alle circostanze modificative suddette, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni, ovvero far valere in alcun modo il diritto alla risoluzione del contratto.

Le spese per:

- il noleggio degli impianti fissi di rilevazione delle violazioni al codice della strada;
- l'accertamento, la postalizzazione, la notifica, la riscossione e la

rendicontazione di notifiche e pagamenti delle violazioni al Codice della Strada,

ivi comprese quelle relative alla formazione e riscossione dei ruoli;

- per tutte le attività inerenti al procedimento sanzionatorio relativo

all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada e delle violazioni ad esse

conseguenti (es. art. 126 bis, art. 180 del Codice della Strada);

sono ripartite in parti uguali tra i Comuni convenzionati, pertanto, la fatturazione dei

corrispettivi dovrà avvenire in parti uguali distintamente a carico del Comune di Bonate

Sotto e del Comune di Bonate Sopra.

Il pagamento dei corrispettivi a carico dei Comuni avverrà in forma mensile posticipata

a 90 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica della

regolarità del servizio da parte del servizio competente, dalla regolarità contributiva

attestata dal Documento Unico di Regolarità contributiva e, quando dovuto, della

regolarità fiscale.

ARTICOLO 4)

L'appaltatore si impegna specificatamente a rispettare tutte le modalità organizzative

ed operative illustrate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara ed acquisita agli

atti, nonché alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto senza ulteriori compensi.

L'appaltatore si impegna ad attuare le soluzioni migliorative e gli interventi aggiuntivi

elencati e descritti nella medesima offerta tecnica nei termini ivi indicati ovvero

concordando con il Comune tempi e modi. Il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta

tecnica e l'offerta economica, che sono depositati agli atti del Comune e che l'Appaltore

dichiara di conoscere ed accettare, si intendono facenti parte integrante del contratto,

anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 5)

L'appaltatore a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ed ai sensi del

D.Lgs 50/2016 art. 103, ha costituito cauzione definitiva di € (euro virgola

) a mezzo di polizza fideiussoria n. rilasciata da in data

integrata con atto integrativo n. del ;

ARTICOLO 6)

Il concessionario indica all'atto dell'offerta le parti delle forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 e 174 del codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del codice.

ARTICOLO 7)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ARTICOLO 8)

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nel documento "Patto di integrità", approvato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23 gennaio 2020, che fa parte integrante del presente atto anche se formalmente non allegato. Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto Piano comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nel Piano stesso compresa

la risoluzione del contratto di appalto per violazione di obblighi essenziali e in danno dell'Appaltatore;

ARTICOLO 9)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento del Comune di Bonate Sotto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23 settembre 2021, l'Appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

ARTICOLO 10)

Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre cause del presente contratto, le stesse saranno risolte in sede amministrativa e bonaria. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario la controversia sarà devoluta al giudizio ordinario del Foro di Bergamo. Nelle more di un eventuale giudizio l'appaltatore non potrà sospendere il servizio. È fatta salva la possibilità per il comune di procedere per danni subiti.

ARTICOLO 11)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs 50/2016.

ARTICOLO 12)

Per la risoluzione del contratto si fa espresso rinvio a quanto indicato nel Capitolato generale d'Appalto.

ARTICOLO 13)

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in via _____, _____ in _____ (_____).

ARTICOLO 14)

Le parti consentono reciprocamente al trattamento dei propri dati finalizzati in via esclusiva all'esecuzione del presente contratto, dando atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a considerare strettamente riservata qualsiasi notizia, documento o informazione di cui dovesse venire a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto, le quali non potranno essere comunicate a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione scritta del Comune. Qualora l'appaltatore non adempia agli obblighi del presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta al risarcimento di eventuali danni subiti. L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto come meglio specificato nell'Atto di nomina del Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" a cui si rimanda e che qui si intende riportato per intero seppur non materialmente allegato.

ARTICOLO 15)

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, le Parti si impegnano all'osservanza e all'applicazione delle norme e delle disposizioni di cui alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 16)

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le

tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 17)

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il corrispettivo del presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto – IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in € 45,00. Le imposte di registro e di bollo vengono versate in modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Il presente contratto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su n. 9 (nove) pagine a video e viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE

L'APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE